

Codice A1305A

D.D. 15 gennaio 2019, n. 4

Comune di RECETTO (NO). Istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 32.360 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2, mapp. 196-227-229-231-241-242, Fg. 7, mapp. 64 e Fg. 13, mapp. 148, per ammodernamento pubblica illuminazione stradale (sostituzione lampade) e varie manutenzioni a beni comunali. DINIEGO.

Vista l'istanza prot. n. 3767 del 15.10.2018, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO), in esecuzione della D.C.C. n. 18 del 21.05.2018 e della D.G.C. n. 66 del 31.07.2018, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 32.360 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2, mapp. 196-227-229-231-241-242, Fg. 7, mapp. 64 e Fg. 13, mapp. 148, per ammodernamento pubblica illuminazione stradale (sostituzione lampade) e varie manutenzioni a beni comunali;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di RECETTO (NO) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 16.10.2018, con prot. n. 11900/A1305A/2.140.20-21/A13000-61/2018c;

vista la nota dell'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, inviata con PEC a Codesto Comune con prot. n. 13634/A1305A/2.140.20-21/A13000-61/2018c del 22.11.2018, con la quale sono stati dettagliatamente evidenziati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, nota che, per comodità e trasparenza, si cita integralmente per far parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

“Oggetto: Comune di RECETTO (NO). Istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di terreni gravati da uso civico. Risposta a nota prot. n. 3767 del 15.10.2018.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, ricevuta in data 16.10.2018 con prot. n. 11900/A1305A/2.140.20-21/A13000-61/2018c, si comunica quanto segue:

- i beni gravati dal vincolo di uso civico, interessati dalla richiesta di sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, in argomento, risultano di superficie rilevante (complessivi mq. 32.360), non compromessi (hanno mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale), non sono dei reliquati, a eccezione di mq. 580 (Fg. 2 mapp. 242) e parrebbero essere stati oggetto di atti di ripartizione, pertanto occupati da terzi, poi reintegrati. Una parte della superficie oggetto dell'istanza in argomento (Fg. 7 mapp. 64 di mq. 8.810), era già stata oggetto di una precedente istanza analoga e per maggior superficie di Codesto Comune (prot. n. 733 del 19.02.2018) sulla quale questo Ufficio ha già espresso le sue perplessità con nota prot. n. 5647/A1305A/2.140.20-21/A13000-23/2018c/A13000 del 15.05.2018. In conseguenza dette aree possono, dopo i necessari approfondimenti sulle occupazioni pregresse e le eventuali regolarizzazioni in via conciliativa ai

sensi di Legge (la reintegra dopo un'occupazione pregressa illegittima o divenuta tale, non esime dal procedere alla regolarizzazione in via conciliativa o giudiziale) essere date in concessione amministrativa pluriennale a terzi (nel rispetto del regolamento comunale sugli usi civici approvato dal Consiglio Comunale ai sensi di legge) con gara a evidenza pubblica riservata "in primis" ai residenti (nel caso trattasi di precedenti occupatori è indispensabile, se del caso, la previa regolarizzazione delle posizioni pregresse) con eventuali relative costituzioni di servitù e/o diritti di superficie, previa autorizzazione da parte dell'ente competente, a condizioni economiche non inferiori a quanto disposto dalla stessa al fine di non essere causa di danno erariale (i valori venali indicati nella perizia allegata non sono ritenuti congrui e sembrano riflettere circa il 33-34% del valore venale attuale dei beni).

Codesto Comune dovrà inviare successivamente all'Ufficio scrivente, in copia, tutti gli atti conseguenti (concessioni amministrative ed eventuali regolarizzazioni di occupazioni pregresse illegittime o divenute tali, in nessun caso atti di sdemanializzazione/alienazione (tenuto, in ultimo, anche conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 – lettera d) e comma 3 – L. 168/2017), fatta salva l'area di mq. 580 inerente il reliquato sopra citato, come prescritto dalla normativa vigente in materia.

- tutti gli atti inerenti occupazioni di aree di Civico Demanio, in mancanza dell'autorizzazione sovrana prescritta dalla legge, sono inficiati da nullità assoluta/inesistenza "ope legis" nonché potrebbero essere causa di danno erariale (si ricorda che tutti i proventi a qualunque titolo provenienti da operazioni sul Civico demanio, devono compensare adeguatamente la popolazione usocivista locale in funzione del nuovo uso dell'area e non solo in funzione del mancato uso civico originario e, inoltre, hanno precisi vincoli di destinazione ai sensi di legge tra i quali l'utilizzo indicato nell'istanza "de quo" - manutenzioni/sostituzione lampade illuminazione stradale - parrebbe non rientrare, dato che la normativa vigente in materia ritiene congruo l'utilizzo dei proventi, oltre che per l'acquisizione di terreni da gravare con il vincolo di Civico Demanio e per il loro eventuale miglioramento, per la costruzione di opere d'interesse generale della popolazione usocivista locale)";

considerato che, per costruzione si intende la realizzazione di opere nuove e in nessun caso la manutenzione ordinaria o straordinaria di opere esistenti;

considerato ulteriormente che la precedente istanza analoga di Codesto Comune (prot. n. 733 del 19.02.2018), citata nella nota di contestazione di cui sopra, che comprende uno dei terreni inseriti nell'istanza oggetto del presente provvedimento (Fig. 7 mapp. 64 di mq. 8.810), è stata oggetto di diniego dell'autorizzazione alla sdemanializzazione espresso da questo Ufficio con DDRP n. 365 del 21.11.2018 già notificata a Codesto Comune con nota PEC del 23.11.2018 – prot. n. 13674/A1305A/2.140.20/21-A13000-23/2018c/A13000;

considerato infine che, trascorsi 30 giorni dall'invio della suddetta nota e a tutt'oggi, il Comune non ha dato risposta alcuna in merito a quanto evidenziato e contestato con la stessa;

ritenuto, per i motivi esposti nella suddetta, che s'intendono pienamente confermati, di non poter accogliere l'istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, con successiva alienazione a terzi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- vista la L.R. n. 4/18;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

determina

di non autorizzare il Comune di RECETTO (NO) a procedere alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 32.360 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2, mapp. 196-227-229-231-241-242, Fg. 7, mapp. 64 e Fg. 13, mapp. 148, oggetto dell'istanza di cui in premessa, avanzata dallo stesso Comune, che non è, pertanto, accolta.

di dare atto che:

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO